



Comune di PIETRAPERZIA Provincia di ENNA

ORDINANZA DEL SINDACO Nr. 49 del 07/12/2018

Oggetto: AUTORIZZAZIONE POSIZIONAMENTO CASSA SCARRABILE A TENUTA STAGNA

Premesso che con nota in data 29/11/2018 perveniva comunicazione con cui la Società Kalat Impianti comunicava, per motivi tecnici, la sospensione dei conferimenti della frazione organica dei RSU;

Considerato che sono stati adottati tutti gli atti necessari per poter conferire la suddetta frazione organica presso altri centri (RACO s.r.l. di Belpasso- Società Realizzazione montaggi s.r.l. di Siracusa) e che in merito non è pervenuta alcuna risposta scritta ma verbalmente hanno comunicato di non poter accettare la predetta frazione organica;

Che in attesa che entro la giornata di martedì possa sbloccarsi il conferimento presso uno degli impianti di compostaggio già contattati possa autorizzare con la presente il posizionamento di una cassa a tenuta stagna di 30 metri cubi per la frazione organica per un periodo temporale di stazionamento di massimo 72 ore presso l'area da adibire a deposito temporaneo di rifiuti sito in Via Caltanissetta, il cui progetto è stato elaborato e trasmesso per il parere di competenza all'ASP n.4 di Enna in data 20/11/2018;

Che attualmente l'area interessata dal predetto Centro temporaneo di rifiuti è priva di recinzione e di illuminazione come da progetto ma è presente una barra che vieta il passaggio a mezzi e a persone non autorizzate ma presenta una illuminazione pubblica esterna che permette di illuminare anche la zona presso l'area dei campi da tennis di Via Caltanissetta di cui al progetto;

Dato atto che il Sindaco può emanare ordinanze contingibili ed urgenti ai sensi dell'art. 191, del D.Lgs 152 del 3 aprile 2006, in materia di smaltimento dei rifiuti, qualora vi siano:

- 1) una necessità eccezionale ed urgente di tutelare la salute pubblica o l'ambiente non riconducibile solo a calamità naturali;
- 2) la limitazione nel tempo che può essere anche rispettata attraverso l'apposizione di un "termine incertus";
- 3) l'inevitabilità del ricorso a forme di smaltimento straordinarie di rifiuti;
- 4) una motivazione adeguata che renda conto dei presupposti concreti dell'ordinanza stessa;

Che per i motivi suddetti occorre autorizzare la ditta GENERAL MONTAGGI SOC. COOP. con sede Legale in Via Vittorio Emanuele, 98 – Catenanuova – p. IVA 00556300861 ad utilizzare la predetta area;

Visto il D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 come modificato ed integrato;

Visto il Decreto Legislativo 267/2000;

Letto il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 8 aprile 2008,

così come integrato dal DM 13 maggio 2009, di “Disciplina dei Centri di Raccolta dei rifiuti raccolti in modo differenziato, così come previsto dall'art. 183, comma 1, lettera c) del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, e successive modifiche, che attribuisce al Comune il compito di autorizzare i centri di raccolta comunali dei rifiuti, a condizione che gli stessi rispettino la normativa urbanistica ed edilizia vigente, e che il Comune territorialmente competente ne dia comunicazione alla Regione ed alla Provincia;

Visto l'art. 198 del D.Lgs 03/04/2006 n. 152 e s.m.i. che attribuisce ai Comuni le competenze in materia di gestione dei rifiuti;

Visto l'art. 181 del D.Lgs 03/04/2006 n. 152 e s.m.i. ove è stabilito che “ai fini di una corretta gestione dei rifiuti le autorità competenti favoriscono la riduzione dello smaltimento finale degli stessi attraverso: a) il riutilizzo, il riciclo o le altre forme di recupero...”;

Visto l'articolo 50 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. sulle competenze del Sindaco;

ORDINA E AUTORIZZA

Per quanto esposto in narrativa, alla Ditta General Montaggi Soc. Coop. con sede legale in Via Vittorio Emanuele 98 - Catenuova, il posizionamento di una cassa a tenuta stagna di 30 metri cubi per la frazione organica dei R.S.U. prodotta nel territorio urbano di Pietraperzia, per un periodo temporale di stazionamento di massimo 72 ore presso l'area da adibire a deposito temporaneo di rifiuti sito in Via Caltanissetta.

La suddetta società a cui la presente è notificata, deve assumere tutte le iniziative organizzative per l'attuazione della presente ordinanza.

Il presente provvedimento viene pubblicato, anche ai fini del successivo art. 12, all'Albo Pretorio del Comune, nonché diffuso tramite avvisi pubblici e pubblicazione sul sito internet del Comune.

Avverso la presente ordinanza è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ricorso giurisdizionale dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale.

Si invia all'Albo Pretorio del Comune per l'affissione, all'Ufficio Sito Internet per la pubblicazione e, per quanto di competenza, a:

SRR Enna Provincia

Comando Polizia Municipale

Comando Stazione Carabinieri di Pietraperzia

Azienda Sanitaria Locale di Enna

Al Libero Consorzio di Enna (c.a. Servizio Ambiente)

Alla Regione Siciliana, Dip. Acqua e Rifiuti

Guardie Forestali Piazza Armerina

La presente ordinanza è immediatamente eseguibile.

Il Sindaco
(Avv. Antonio C. Bevilacqua)